

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 agosto 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 4.

**Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.**

Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 marzo 2005, n. 5-35/Leg.

**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-20/Leg. del 28 febbraio 1990 «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario»** . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.

**Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento** . . . . . Pag. 5

#### (Provincia autonoma di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 gennaio 2005, n. 3.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio** . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 febbraio 2005, n. 4.

**Modifica del regolamento sulla valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea** . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 febbraio 2005, n. 5.

**Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, concernente l'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie** Pag. 12

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2005, n. 8.

**Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale** . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
13 gennaio 2005, n. 09/Pres.

**Legge regionale n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), art. 11 - Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Approvazione** . . . . . Pag. 16

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (norme contro la vivisezione)** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5.

**Norme a tutela del benessere animale** . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6.

**Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000** . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7.

**Disposizioni in materia di spesa di personale** . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8.

**Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)** . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

**Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** . . . . . Pag. 24

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

**Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo** . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 6.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Legge finanziaria 2005** . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 7.

**Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007** . . . . . Pag. 28

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2005, n. 11.

**Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: «Statuto della Regione Calabria»** . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2005, n. 12.

**Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria** . . . . . Pag. 29

#### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 406/2004: «Pubblicazione della domanda n. 4988 del 27 agosto 2003, presentata dalla Società: «SIPER - S.r.l. con sede nel comune di Sassoferrato (Ancona), tendente ad ottenere la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal Fiume «Verrino» in agro del comune di Agnone - (Verrino II Salto) - Potenza nominale Kw. 513».** (Determinazione dirigenziale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - n. 28 del 16 dicembre 2004).  
Pag. 30

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2005, n. 4.

**Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 6 dell'8 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Anticipazione del trattamento di integrazione salariale*

1. Al fine di sovvenire alle imprese che procedono all'anticipazione delle integrazioni salariali e di assicurare la continuità del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva, la giunta regionale è autorizzata a costituire presso la finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta S.p.a.) un apposito fondo per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale, in tutti i casi in cui sia consentito il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, con riferimento alle unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta delle imprese in cui sono occupati i lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 2.

*Condizioni per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale*

1. L'impresa interessata ad attivare il procedimento per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale inoltra alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del verbale di esame congiunto della situazione aziendale e dei pareri resi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91), e di copia dell'istanza inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modificazioni.

2. Le imprese forniscono altresì specifica indicazione dei trattamenti spettanti, a titolo di integrazione salariale, a ciascuno dei lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell'attività lavorativa.

3. Qualora ricorrano, in base alla normativa vigente, casi in cui sia consentita la sospensione dei lavoratori prima dell'effettuazione dell'esame congiunto della situazione aziendale, l'impresa, oppure il curatore, il liquidatore o il commissario, può inoltrare la domanda di anticipazione di cui al comma 1 anche prima dell'espletamento dell'esame congiunto, fornendo adeguata motivazione che giustifichi l'avvenuta sospensione.

4. L'impresa che abbia stipulato contratti di solidarietà in base alla normativa vigente inoltra alla struttura competente apposita domanda corredata della documentazione richiesta ai fini della concessione delle integrazioni salariali previste in caso di stipula di detti contratti, e comunque idonea a consentire l'individuazione dei lavoratori aventi diritto alle integrazioni e della misura delle stesse, nonché della comunicazione relativa alla verifica dei presupposti di legge effettuata dalla competente direzione provinciale del lavoro.

5. Le domande di anticipazione contengono espresso impegno delle imprese richiedenti di procedere al rimborso di quanto ad esse pervenga a seguito del pagamento dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche qualora le imprese si avvalgano del conguaglio tra contributi altrimenti dovuti ed integrazioni.

6. Nelle domande è altresì espresso l'impegno delle imprese richiedenti a:

- rimborsare la differenza tra le misure dei trattamenti salariali da esse indicate e quelle effettivamente riconosciute dall'INPS;
- rimborsare le somme anticipate nel caso in cui l'istanza di trattamento di integrazione salariale non sia accolta;
- pagare ai lavoratori l'importo corrispondente al trattamento di integrazione salariale nel periodo di paga relativo al mese in cui ricevono l'anticipazione richiesta.

Art. 3.

*Concessione ed erogazione delle anticipazioni*

1. Le anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale sono concesse, entro quindici giorni dalla presentazione delle domande di cui all'art. 2, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda di anticipazione non sia già quantificata la misura del trattamento di integrazione salariale, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a 750 euro mensili, al netto degli oneri di legge.

3. Le anticipazioni sono erogate da Finaosta S.p.a., anche avvalendosi delle banche che con essa stipulino apposite convenzioni.

Art. 4.

*Mandato irrevocabile a riscuotere*

1. Nei casi in cui l'impresa richieda il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori, ai fini della concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge ciascun lavoratore avente diritto ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta S.p.a. o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

Art. 5.

*Casi di esclusione dalle anticipazioni*

1. Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale che rifiutino di essere avviati ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente ovvero non accettino l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato, con inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 15 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione, si svolgono in un luogo che non dista più di trenta chilometri dal luogo di residenza del lavoratore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ad esclusione di quelle relative alle iniziative di formazione professionale, ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale a seguito di un processo di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Art. 6.

*Imprese in condizioni particolari*

1. Le anticipazioni possono essere concesse anche ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione alla prededuzione dall'attivo fallimentare di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.

2. In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione delle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori.

## Art. 7.

*Anticipazioni di crediti di lavoro ai dipendenti di imprese in condizioni particolari*

1. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), possono essere concesse anticipazioni sulle somme da erogarsi da parte dell'INPS a liquidazione di crediti di lavoro non corrisposti dal datore di lavoro e maturati presso unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta.

2. Le anticipazioni sono a carico del fondo costituito ai sensi dell'art. 1.

3. Il lavoratore interessato all'erogazione delle anticipazioni inoltra alla struttura competente apposita istanza, corredata della domanda e della relativa documentazione presentata alla sede INPS territorialmente competente.

4. Le anticipazioni sui crediti di lavoro sono concesse e sono erogate, rispettivamente, con le modalità previste dall'art. 3, commi 1 e 3.

5. Il lavoratore ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta S.p.a. o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 1.520.000 per l'anno 2005 e in € 20.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2005, per € 20.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto) e per € 1.500.000 mediante trasferimento della relativa somma dai fondi esistenti presso la gestione speciale di Finaosta S.p.a. Per l'anno 2006, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà e che non abbiano ancora ottenuto il relativo decreto di concessione.

2. La giunta regionale, con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo di cui all'art. 1;

b) i casi, correlati a situazioni particolari riferite allo stato delle imprese richiedenti oppure alla tutela delle lavoratrici madri, nei quali è consentito il pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale anche ai di fuori dei casi di cui all'art. 4.

## Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 26 gennaio 2005.

PERRIN

05R0197

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 marzo 2005, n. 5-35/Leg.

**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-20/Leg. del 28 febbraio 1990 «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 26 aprile 2005)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 8, punto 1), 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-20/Leg. di data 28 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990, registro n. 24, foglio n. 43 avente per oggetto: «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario».

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3168 di data 30 dicembre 2004, come modificata dalla deliberazione n. 236 del 18 febbraio 2005, concernente, tra l'altro, l'approvazione del testo del regolamento recante modificazioni al citato decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modificazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.*

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. è abrogata.

## Art. 2.

*Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.*

1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. è aggiunto in fine il seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Il personale addetto alla guida di autovetture dell'autorimessa provinciale è autorizzato ad acquistare capi di vestiario, da indossare durante il servizio secondo le esigenze personali, dopo aver scelto i capi medesimi tra quelli indicati nell'allegato A) al presente decreto e segnalato al servizio patrimonio e demanio la tipologia, il numero degli articoli da acquistare, nonché i costi relativi e l'esercizio commerciale prescelto.

2. Il servizio patrimonio e demanio, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, emette, nel limite dell'importo annuo di 900,00 euro, un buono d'ordinazione indirizzato all'esercizio commerciale fornitore. Detto buono è allegato alla fattura emessa dall'esercizio stesso.

3. L'importo annuo di cui al comma 2. è rivalutato di anno in anno, sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con apposita determinazione del dirigente del servizio a cui è attribuita la competenza dell'autorimessa provinciale.»

## Art. 3.

*Modificazione dell'allegato A) al decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.*

1. Nell'allegato A) al decreto del presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990 n. 7-20/Leg. la sola parte concernente gli «addetti alla guida di autovetture dell'autorimessa provinciale» è sostituita dalla seguente: «addetti alla guida di autovetture dell'autorimessa provinciale.

## Capi invernali:

due giacche ..... due anni;  
quattro paia pantaloni ..... due anni;  
tre camicie ..... un anno;  
tre cravatte ..... un anno;  
un paio di scarpe ..... un anno;  
un cappotto oppure un giaccone ..... quattro anni;  
una giacca a vento ..... cinque anni;  
due maglioni ..... due anni.

## Capi estivi:

due giacche ..... due anni  
quattro paia pantaloni ..... due anni  
due camicie ..... un anno  
un soprabito ..... quattro anni  
un paio di scarpe ..... un anno  
un paio stivali di gomma ..... due anni  
una tuta da lavoro grembiule ..... due anni».

## Art. 4.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ad ogni singolo autista dell'autorimessa provinciale verrà riconosciuto l'importo di 1.800,00 euro per l'acquisto dei capi di vestiario relativi all'anno 2004 ed al 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 marzo 2005

DELLAI

(Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005, registro n. 1, foglio n. 4)

05R0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.

**Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.**

(Pubblicato nel *Suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 19 aprile 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 527 di data 18 marzo 2005, concernente l'approvazione del «Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento»;

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Questo regolamento disciplina la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli previste dall'art. 2-ter della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), di seguito denominata legge provinciale, per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale.

2. Questo regolamento disciplina anche i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente proveniente da fuori provincia, nel rispetto dell'intesa sottoscritta tra la provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

## Art. 2.

*Formazione delle graduatorie provinciali per titoli*

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata struttura provinciale competente, forma le graduatorie provinciali per titoli previste dall'art. 2-ter della legge provinciale.

2. Le graduatorie provinciali per titoli sono organizzate in graduatorie riferite al:

a) primo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola primaria, distinte per posti di insegnamento e della scuola secondaria di primo grado, distinte per classi di abilitazione;

b) secondo ciclo, comprendenti le graduatorie della scuola secondaria di secondo grado, distinte per classi di abilitazione.

3. Le graduatorie provinciali per titoli sono strutturate in tre fasce nelle quali sono inseriti gli aspiranti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, secondo le disposizioni dell'art. 2-ter della legge provinciale e di questo regolamento.

4. L'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli è effettuato esclusivamente ogni quattro anni all'atto della formazione delle graduatorie, secondo le modalità e le procedure dell'art. 4.

5. In sede di formazione della prima graduatoria provinciale per titoli, sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, a domanda dell'interessato, gli aspiranti inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie permanenti della provincia di Trento o di altra provincia, vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione); nella terza fascia della graduatorie provinciali per titoli sono inseriti, a domanda, gli aspiranti in possesso dei requisiti per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti vigenti alla medesima data.

6. Ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti degli iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005, assicurando agli stessi precedenza nell'assunzione; sono altresì assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

### Art. 3.

#### *Validità delle graduatorie provinciali per titoli*

1. Le graduatorie provinciali per titoli hanno validità quadriennale e il punteggio degli iscritti è aggiornato con periodicità biennale.

2. La prima graduatoria provinciale per titoli è utilizzata a decorere dall'anno scolastico 2005-2006.

### Art. 4.

#### *Presentazione delle domande e valutazione dei titoli*

1. La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e per l'aggiornamento biennale dei titoli, i termini per la formazione delle graduatorie provinciali nonché le direttive necessarie per l'applicazione di questo regolamento, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, garantendo la massima pubblicizzazione delle procedure.

2. Entro il termine stabilito dalla giunta provinciale gli aspiranti presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli. L'aspirante deve precisare nella domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio a quali fini la domanda è presentata in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, agli incarichi annuali a tempo determinato, o alle supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica, per tutte le graduatorie provinciali per le quali l'interessato sia in possesso dei requisiti di ammissione.

3. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa dopo il termine stabilito dalla giunta provinciale, o priva della firma dell'aspirante comporta il non inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli o l'inammissibilità della domanda stessa.

4. Al fine della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i requisiti generali, in quanto compatibili, stabiliti dalla normativa che disciplina l'accesso al pubblico impiego provinciale. Sono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli gli aspiranti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'art. 492, comma 2, lettere *d*) ed *e*), nonché dall'art. 535, comma 1, numeri 4), 5) e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e, ove intervenuta, le corrispondenti fattispecie previste dalla contrattazione collettiva provinciale, nonché i dipendenti degli enti pubblici o dello Stato collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

5. La struttura provinciale competente effettua la valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie provinciali per titoli per:

*a*) gli aspiranti da inserire nella prima e nella seconda fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella *A* allegata a questo regolamento;

*b*) gli aspiranti da inserire nella terza fascia sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella *B* allegata a questo regolamento;

*c*) gli aspiranti da inserire nelle graduatorie provinciali per titoli relative alle classi di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado sulla base dei criteri e dei punteggi definiti dalla tabella *C* allegata a questo regolamento.

6. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie provinciali, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento musicale di cui al comma 4, lettera *c*), sono effettuate da una apposita commissione nominata dal dirigente della struttura provinciale competente; la commissione è presieduta dal medesimo dirigente o da un suo delegato ed è composta da:

*a*) un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia di Trento o, in mancanza, di provincia viciniora;

*b*) un dirigente scolastico di scuola secondaria di primo grado nella quale funzionino corsi ad indirizzo musicale;

*c*) un insegnante del corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato un contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare;

*d*) un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

7. Il dirigente della struttura provinciale competente approva con determinazione le graduatorie provinciali per titoli formate ai sensi di questo regolamento. Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie possono presentare reclamo alla struttura provinciale competente, che provvede, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Ultimate le correzioni con propria determinazione il dirigente approva le graduatorie provinciali per titoli definitive e ne dispone la pubblicazione.

8. Gli ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione prevista dagli articoli 2 e 3-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, nella legge 4 giugno 2004, n. 143 presentano domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e sono inclusi con riserva.

9. Nel periodo di validità delle graduatorie provinciali per titoli, in caso di introduzione di nuove classi di abilitazione o di variazione delle stesse, la giunta provinciale può definire modalità e termini per la presentazione delle domande al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie; in tal caso le nuove graduatorie hanno validità fino alla scadenza delle graduatorie quadriennali già formate.

### Art. 5.

#### *Modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di aspiranti iscritti nelle graduatorie permanenti*

1. L'aspirante che risulta inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia può chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, con apposita domanda da presentare entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 4, comma 1. I titoli presentati da tali aspiranti sono valutati secondo i criteri e i punteggi definiti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate a questo regolamento; gli aspiranti sono inseriti nella fascia corrispondente a quella della graduatoria di provenienza.

2. Gli aspiranti all'inserimento nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli possono essere iscritti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie per titoli della provincia di Trento e rimanere iscritti nelle graduatorie permanenti di una sola altra provincia. L'aspirante non può mantenere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di più di una provincia, pena l'esclusione dalle graduatorie provinciali per titoli. Gli iscritti nella prima o nella seconda fascia delle graduatorie permanenti in provincia di Trento e di altra provincia vigenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005 possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli.

3. Gli aspiranti all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per titoli non possono essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per titoli purché dichiarino di avere richiesto la cancellazione dalla terza fascia delle graduatorie permanenti di provenienza.

4. Nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per titoli è fatta salva la facoltà per gli iscritti in tali graduatorie di richiedere il trasferimento ad altra provincia all'atto della riapertura delle graduatorie permanenti delle altre province.

Art. 6.

*Graduatorie di istituto*

1. Il dirigente scolastico forma apposite graduatorie di istituto per la copertura di posti di insegnamento o di cattedre a tempo determinato, per gli insegnamenti impartiti nella propria istituzione scolastica, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento statale per l'assunzione a tempo indeterminato. Gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di istituto possono presentare domanda in massimo quindici istituzioni scolastiche a carattere statale.

3. Le graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre fasce:

a) nella prima fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti inclusi solo nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto, con esclusione dei docenti assunti a tempo indeterminato;

b) nella seconda fascia della graduatoria d'istituto sono inseriti gli aspiranti non inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;

c) nella terza fascia della graduatoria di istituto sono inseriti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo l'ordine di fasce e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli. Gli aspiranti inseriti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli approvata con deliberazione dalla giunta provinciale.

5. Le graduatorie di istituto della prima fascia hanno validità temporale corrispondente a quella delle graduatorie provinciali per titoli e sono ridefinite a seguito dell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali per titoli. Nel caso di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli l'interessato è incluso, a domanda, nella prima fascia delle graduatorie di istituto nelle quali era precedentemente inserito ed è cancellato conseguentemente dalla seconda o terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto.

6. Le graduatorie di istituto della seconda e della terza fascia hanno validità biennale. Nel secondo anno di validità delle graduatorie gli aspiranti possono presentare domanda di inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di istituto; in tal caso sono inseriti in calce all'ultimo incluso della rispettiva fascia delle graduatorie di istituto secondo i requisiti posseduti.

7. Gli iscritti nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Trento che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di altra provincia, devono comunicare al dirigente scolastico competente l'avvenuta presentazione della domanda; in tal caso il dirigente scolastico avvia la procedura per la cancellazione dalle graduatorie di istituto della provincia di Trento.

8. La giunta provinciale definisce con deliberazione i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto e stabilisce direttive per il rispetto di quanto previsto da questo articolo e in particolare dal comma 2.

9. Le graduatorie di istituto sono utilizzate in ordine crescente delle fasce elencate nel comma 3, a partire dalla prima.

10. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 restano in vigore le graduatorie d'istituto valide alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2005. Gli aspiranti iscritti nelle predette graduatorie possono essere iscritti in un massimo di quindici graduatorie di istituto e conseguentemente devono dichiarare in quale graduatoria di istituto chiedono di essere mantenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 marzo 2005

DELLAI

ALLEGATO A  
(art. 4, comma 5, lettera a)

**Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella prima e seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli.**

*A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli.*

La valutazione riguarda il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità riferito al medesimo posto o alla medesima cattedra; ai fini della valutazione è preso in considerazione il punteggio più favorevole che, nel caso in cui sia classificato diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento.

1) per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto di insegnamento per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel limite di 36 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

- per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59: punti 12;
- per il punteggio da 60 a 65: punti 15;
- per il punteggio da 66 a 70: punti 18;
- per il punteggio da 71, a 75: punti 21;
- per il punteggio da 76 a 80: punti 24;
- per il punteggio da 81 a 85: punti 27;
- per il punteggio da 86 a 90: punti 30;
- per il punteggio da 91 a 95: punti 33;
- per il punteggio da 96 a 100: punti 36.

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, rivolto anche al conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare o primaria, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame.

Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

2) Per le abilitazioni e per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, sono attribuiti: punti 24.

#### B - Titoli di servizio di insegnamento.

È valutabile il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o al posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

Sono attribuiti:

1) per il servizio di insegnamento in scuole elementari o primarie, ovvero in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciale a carattere statale o statale, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale e della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale:

per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2;

2) per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:

per ogni anno: punti 9;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1,5;

3) per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico:

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1;

4) per il servizio prestato per cinque anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori punti 15.

Il punteggio previsto dal punto 4 è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.

Altri titoli.

C - Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

1) per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'assunzione a tempo indeterminato cui si riferisce il concorso: per ogni titolo: punti 3;

2) per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di abilitazione o al medesimo o ad altri posti di insegnamento: per ogni titolo: punti 3.

Le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e viceversa.

3) per le abilitazioni ed per le idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE sono attribuiti: per ogni titolo: punti 3.

La valutazione relativa al presente punto 3 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista al punto A-2).

4) limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente della scuola elementare o primaria, per le lauree in lingue, di cui al decreto ministeriale n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare sono attribuiti: per ogni titolo: punti 6.

La valutazione relativa a questo punto 4 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo prevista dal punto C-1).

ALLEGATO B  
(art. 4, comma 5, lettera b)

#### Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per titoli.

A - Titoli di accesso alla graduatoria provinciale per titoli.

A.1) per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di abilitazione o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria provinciale per titoli, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola primaria, sono attribuiti fino, a un massimo di punti 12.

Nel limite di 12 punti, al punteggio conseguito a seguito del superamento del concorso o dell'esame ai soli fini abilitativi, preso in considerazione, sono attribuiti i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59: punti 4;

per il punteggio da 60 a 65: punti 5;

per il punteggio da 66 a 70: punti 6;

per il punteggio da 71 a 75: punti 7;

per il punteggio da 76 a 80: punti 8;

per il punteggio da 81 a 85: punti 9;

per il punteggio da 86 a 90: punti 10;

per il punteggio da 91 a 95: punti 11;

per il punteggio da 96 a 100: punti 12.

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):

a) si valuta il superamento di un solo concorso o di un solo esame di abilitazione o di idoneità ovvero un solo titolo con valore abilitante;

b) il punteggio, conseguito in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, valutati diversamente da cento centesimi, è rapportato a cento;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per titoli ed esami per l'insegnamento nella scuola elementare o primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche del punteggio dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 20 febbraio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e n. 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti: punti 8.



A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.

Nel caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato: punti 30; per le altre abilitazioni sono attribuiti: punti 6.

A.5) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio previsto dal punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato: punti 30; per l'altra abilitazione sono attribuiti: punti 6.

A.6) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori: punti 24.

A.7) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento previste dal punto A.1), con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio previsto dal punto A.4), sono attribuiti in aggiunta al punteggio del punto A.1), ulteriori: punti 6.

#### B - Titoli di servizio di insegnamento.

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole elementari o primarie o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno:

per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2.

B.2) Per il servizio di insegnamento in scuole paritarie (elementari o primarie o in istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica), fino ad un massimo di punti 9 per ciascun anno scolastico:

per ciascun anno: punti 9;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1,5.

B.3) Per il servizio di insegnamento prestato negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno:

per ciascun anno: punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 1.

B.4) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai punti B.1 e B.2 e B.3):

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina e relativo alla classe di abilitazione o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio prestato in classe di abilitazione o in posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto dal punto B.1) con esclusione del servizio prestato nelle scuole materne, fino ad un massimo di 24 punti;

d) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di abilitazione, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

e) limitatamente alla classe di abilitazione per cui si beneficia del punteggio previsto dal punto A.4) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

f) a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati su qualsiasi classe di abilitazione o posto di insegnamento durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

g) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

h) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale;

i) a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 il servizio prestato nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;

l) per il servizio prestato per cinque anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del territorio provinciale sono attribuiti ulteriori: punti 15.

Il punteggio previsto dalla questa lettera l) è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno.

#### C - Altri titoli.

C.1) Ai titoli elencati da questa lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto dalle lettere C.7), C.8) e C.9), sono attribuiti: punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti: punti 3.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera C.3):

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola elementare sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti: punti 1.

C.6) Per i titoli di dottorato di ricerca sono attribuiti: punti 12.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti: punti 6.

C.8) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista dalla lettera C.7) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo previsto dalla lettera A), A.5).

C.9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti: si intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1500 ore: punti 3.

#### ALLEGATO C (art. 4, comma 5, lettera c)

#### **Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente di strumento musicale delle scuole secondarie di primo grado a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli di strumento musicale.**

##### A - Titoli culturali.

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia:

a) al diploma di strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti:

con votazione fino a 7/10: punti 6;

con votazione fino a 9/10: punti 8;

con votazione fino a 10/10: punti 10;

con votazione di 10/10 e lode: punti 12;

b) ad altro diploma di strumento musicale, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati sono attribuiti: punti 3;

c) al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: punti 3;

d) al diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera sono attribuiti: punti 1,50;

e) alla laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti: punti 4;

f) alla laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale sono attribuiti: punti 2;

g) al diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono attribuiti: punti 1;

h) al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento musicale cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado sono attribuiti: punti 6;

i) al superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica per strumenti musicali diversi da quelli cui si riferisce la graduatoria; all'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado sono attribuiti: punti 3.

#### B - Titoli didattici.

Ai fini della valutazione dei titoli didattici il periodo di servizio di almeno 180 giorni è considerato come anno intero.

Sono valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole:

a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: punti 18;

Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 18, sono attribuiti: punti 3.

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: punti 9.

Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 9, sono attribuiti: punti 1,50.

c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti: punti 6;

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 6, sono attribuiti: punti 1.

d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media sono attribuiti: punti 4,5;

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 4,5, sono attribuiti: punti 0,75.

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270: punti 3,50.

#### C - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66).

Tutti i titoli di questa categoria sono valutati in ragione della loro rilevanza che va motivata.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Non sono valutabili le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati:

a) all'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi, sono attribuiti:

per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2;

per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1;

b) all'attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare sono attribuiti: da punti 1 a punti 6;

c) al primo, al secondo o al terzo premio in concorsi nazionali od internazionali, per ciascun esito, sono attribuiti: da punti 1 a punti 3;

d) all'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6 sono attribuiti: da punti 1 a punti 3;

e) alle composizioni, alle pubblicazioni, alle incisioni discografiche, agli studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6 sono attribuiti: da punti 0,5 a punti 1;

f) ai corsi di perfezionamento effettivamente frequentati sono attribuiti:

in qualità di allievi relativi allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

in qualità di allievi per strumento musicale diverso quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;

g) alle altre attività musicali documentate, per ciascun titolo, sono attribuiti: da punti 0,2 a punti 1.

(Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005, registro n. 1, foglio n. 5)

05R0387

### (Provincia autonoma di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
27 gennaio 2005, n. 3.

#### Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 29 marzo 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9 del 10 gennaio 2005,

E M A N A

la seguente modifica di regolamento:

Art. 1.

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

«e) essere in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale o di un diploma di laurea».

## Art. 2.

1. La lettera *f*) del comma 3 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

«*f*) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno dieci unità con capacità di carico superiore ai 35 quintali, salvi i casi di macchine operatrici per le piste da sci, di elicotteri ed aeromobili rifornibili con carburante avio ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 5-*bis*:

«5-*bis*. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune, conseguenti alla riorganizzazione della viabilità dovuta alla creazione di zone a traffico limitato (ZTL) o di circonvallazioni, possono essere effettuati senza obbligo di concentrazione di altro impianto. Condizione indispensabile a tal fine è che l'interessato non sia titolare di autorizzazioni in sospensiva da oltre un anno o che gli impianti non evidenzino un quantitativo di carburante erogato, riferito all'anno precedente, inferiore ai 500.000 litri.».

3. Il comma 6 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Nelle località montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti o in centri che distano più di 10 chilometri, misurati lungo le vie pubbliche, dall'impianto più vicino, l'autorizzazione può essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.».

4. Il comma 7 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza, da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza è necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera *f*) del comma 3. Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, e quelli situati all'interno di sedimi aeroportuali sono ammissibili anche se presentano una capacità complessiva inferiore a dieci metri cubi, purché siano destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni devono osservare tutte le altre disposizioni e trasmettere alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati.».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7-*bis*:

«7-*bis*. L'autorizzazione per impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmesso alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio.».

6. Dopo il comma 8 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9:

«9. Ferme restando le condizioni di cui al comma 8, per consentire la sperimentazione di nuovi prodotti immessi sul mercato, in particolare quelli destinati a ridurre l'inquinamento ambientale, l'assessore provinciale competente può autorizzare, per la durata massima di un anno, l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero, con una capacità massima consentita di metri cubi nove.».

## Art. 3.

1. Dopo l'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 20-*bis*:

«Art. 20-*bis* (Impianto con gas metano). — 1. Per garantire la presenza di almeno due impianti per l'erogazione di gas metano in ogni comprensorio, i nuovi impianti, da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, lungo la superstrada ME-BO, la strada statale dell'Abetone e del Brennero (s.s. 12), la strada statale dello Stelvio (s.s. 38), la strada statale del Passo Resia (s.s. 40) e la strada statale della Pusteria (s.s. 49), devono essere dotati anche del gas metano, qualora la zona interessata sia servita dalla rete di gas metano, ed eventualmente del GPL o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L'installazione di distributori per l'erogazione del gas metano, ovvero del gas metano e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorità, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in località montane o isolate.

2. L'installazione del gas metano è obbligatoria anche per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione complessiva dell'impianto.

3. Nel caso di comuni o comprensori privi di impianti di distribuzione di gas metano, l'erogazione del prodotto menzionato può essere garantita transitoriamente dall'ente pubblico o dall'azienda a partecipazione pubblica di maggioranza territorialmente competente, che dispone dell'autorizzazione alla gestione e all'esercizio di un impianto privato interno per l'erogazione del gas metano. Il pubblico servizio di erogazione di gas metano può essere proseguito per un periodo massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, qualora il comprensorio dovesse essere dotato già prima di due impianti.

4. Per garantire un'adeguata rete distributiva del gas metano, l'autorizzazione all'ampliamento di un impianto esistente con le attrezzature che erogano gas metano può essere rilasciata anche ad operatore diverso da quello titolare dell'impianto, a condizione che l'impianto non venga potenziato con i prodotti benzine e gasolio. E data priorità agli impianti che prevedono attrezzature idonee anche al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.».

## Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 26 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Le domande di autorizzazione e per la concessione del posteggio devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune e dalla provincia, tra i quali quelli della residenza e dell'anzianità di frequenza, fatta comunque salva la specializzazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, qualora i posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica. A parità delle altre condizioni, è data precedenza a coloro che hanno iniziato prima l'attività. Nel caso di trasformazione di una ditta individuale in una società, di semplice mutamento della forma societaria e di cessione dell'azienda familiare tra coniugi o tra genitori e figli, viene comunque considerato l'inizio originario dell'attività.».

## Art. 5.

1. Il comma 3 dell'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'autorizzazione provinciale di cui all'art. 18, comma 3, della legge, è unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi al momento di entrata in vigore della legge era titolare di più autorizzazioni. Essa è rilasciata a chi ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in provincia di Bolzano ed abilita all'esercizio dell'attività nell'ambito del territorio nazionale. La giunta provinciale fissa il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.».

## Art. 6.

1. Dopo l'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 37:

«Art. 37 (Adeguamento della denominazione). — 1. Nel presente regolamento le denominazioni «Ripartizione turismo, commercio e servizi» o «Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi» sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione «Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 marzo 2005

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 5)

05R0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 febbraio 2005, n. 4.

**Modifica del regolamento sulla valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'8 marzo 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4806 del 20 dicembre 2004

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato *A* del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato *A* allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato *B* del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato *B* allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 febbraio 2005

Il vice presidente della provincia: SAURER

(Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005, registro n. 1, foglio n. 3)

05R0303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 febbraio 2005, n. 5.

**Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, concernente l'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005*)

(Omissis).

(Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 4)

05R0304

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2005, n. 8.

**Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 52/1980*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)* dopo le parole «di categoria» sono inserite le parole «fino alla»;

*b)* alla lettera *b)* le parole «due unità» sono sostituite dalle parole «tre unità»; le parole «tre unità» sono sostituite dalle parole «quattro unità» e dopo le parole «di categoria» sono inserite le parole «fino alla».

Art. 2.

*Interpretazione autentica dell'art. 44 della legge regionale n. 53/1981*

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), il comando di personale presso l'amministrazione regionale previsto dal citato articolo può essere disposto anche nei confronti di personale proveniente da enti pubblici economici il cui ordinamento sia di competenza regionale.

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale n. 53/1981*

1. Alla legge regionale n. 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il sesto comma dell'art. 110, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal consiglio e, rispettivamente, dalla giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.»;

b) il numero 1) del primo comma dell'art. 155, è sostituito dal seguente:

«1) dal direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi o da un suo delegato, che lo presiede;»;

c) il quarto comma dell'art. 155 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di assenza o impedimento del direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi e del suo delegato, funge da presidente il componente più anziano di cui al punto 2) del primo comma.».

#### Art. 4.

##### *Modifica alla legge regionale n. 5/1994*

1. Il comma 6 dell'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:

«6. Il fondo di cui al comma 4 è amministrato dal direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, che può delegare altro dirigente della direzione stessa.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 18/1996*

1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'art. 10, dopo le parole «o privati» sono aggiunte le parole «; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»;

b) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Accesso alla categoria dirigenziale*). — 1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso, per esami, o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Per il personale regionale è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei.»;

c) al comma 1 dell'art. 21, le parole «con qualifica funzionale» sono sostituite dalle parole «di categoria»; le parole «con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'art. 24, come modificato dall'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, le parole «a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso» sono sostituite dalle parole «alla data di pubblicazione della graduatoria medesima»;

e) il comma 5 dell'art. 56, come da ultimo sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 4/2004, è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale).».

#### Art. 6.

##### *Modifica alla legge regionale n. 10/2002*

1. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), come modificato dall'art. 9, comma 6, lettera i), della legge regionale n. 20/2002, il secondo periodo è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 20/2002*

1. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4, dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le parole «; della delegazione fa parte un membro designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale»;

b) al comma 1 dell'art. 6 le parole «lettera b)», della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1 della presente legge, sono sostituite dalle parole «lettere d) ed e)», della legge regionale n. 18/1996.».

#### Art. 8.

##### *Interpretazione autentica del comma 14 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2002*

1. In via di interpretazione autentica del comma 14 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002), per «personale inquadrato nel ruolo unico regionale» si intende il personale a qualsiasi titolo inserito nel ruolo medesimo.

#### Art. 9.

##### *Modifica alla legge regionale n. 34/2002*

1. Dopo il comma 14 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2002, è inserito il seguente:

«14-bis. Per il personale di cui al comma 14 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi di iscrizione al Fondo di cui all'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, relativo all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP.».

#### Art. 10.

##### *Inquadramento di personale*

1. Il personale assunto, previo espletamento di procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), mediante recupero dalla graduatoria per l'assunzione di 6 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere urbanista, di cui all'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale), ai sensi dell'art. 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20/2002, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione svolta ai sensi del medesimo art. 40, comma 11, della legge regionale n. 30/1999, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria D, posizione economica D5, così come previsto dall'allegato A riferito all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 20/2002 per l'inquadramento del personale regionale di qualifica corrispondente. Detto inquadramento può avvenire purché il personale sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data dello stesso.

2. L'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.

## Art. 11.

*Organizzazione del lavoro*

1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e in applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del medesimo decreto non si applicano al personale regionale la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non può essere predeterminata o predeterminabile. In tal senso, in attesa della definizione, in sede contrattuale, di una disciplina in materia, ai fini della individuazione del personale cui non si applicano le succitate disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche con riferimento ai limiti orari, le disposizioni di cui all'art. 79, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); all'art. 114, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale n. 53/1981; all'art. 14, settimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); all'art. 198, comma 10, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e all'art. 4, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge regionale n. 52/1980.

## Art. 12.

*Disposizioni per il personale di supporto agli organi politici*

1. Al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 198 della legge regionale n. 7/1988, degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 52/1980, dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale) e dell'art. 38 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, già in servizio ai sensi delle succitate norme nel corso dell'VIII legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.

2. Detto nuovo trattamento economico opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della IX legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 52/1980.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPARTO UNICO  
DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE

## Art. 13.

*Modifica alla legge regionale n. 13/1998*

1. Al comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativo all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 20, della legge regionale n. 1/2005, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla giunta regionale.».

## Art. 14.

*Modifiche alla legge regionale n. 2/2001*

1. All'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale

(A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), come da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. La mobilità a carattere individuale in entrata e in uscita dall'A.Re.Ra.N. si configura quando vi è un passaggio consensuale di personale tra amministrazioni facenti parte del comparto unico del pubblico impiego regionale nonché altre pubbliche amministrazioni l'A.Re.Ra.N. medesima, previo consenso del lavoratore interessato.

12-ter. I lavoratori inquadrati dall'A.Re.Ra.N., a seguito della mobilità di cui al comma 12-bis, mantengono la categoria e la posizione economica di appartenenza, nonché gli eventuali assegni *ad personam* in godimento alla data del trasferimento; agli stessi, nonché al personale neoassunto, si applica la disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.»;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Gli elementi negoziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, del contratto di lavoro del direttore dell'Agenzia, sono determinati dalla giunta regionale; il trattamento economico è definito con riferimento ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.».

## Art. 15.

*Area di alta professionalità*

1. Al fine di garantire la qualità dell'azione amministrativa delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli-Venezia Giulia e assicurare la copertura di funzioni che richiedono un'elevata professionalità, viene istituita un'area di alta professionalità la cui disciplina viene demandata alla contrattazione collettiva di primo livello.

## Art. 16.

*Recuperi da graduatorie concorsuali*

1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'art. 127 della legge regionale n. 13/1998 possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, previa intesa con dette amministrazioni e purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

## Art. 17.

*Dotazioni organiche degli enti locali*

1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, limitatamente alle esigenze correlate alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, contenente disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

##### Art. 18.

###### Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale

1. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale si applica al personale di cui all'art. 29, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), trasferito alle aziende per i servizi sanitari.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, decorre dalla data di inquadramento nell'azienda sanitaria di destinazione e tiene conto, in particolare per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, l'indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione dei dirigenti medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non medici, delle norme contenute nella parte seconda, titolo II, capo I, del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria-professionale-tecnica e amministrativa 5 dicembre 1996, inerente al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994-1995, nonché dei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e delle disposizioni indicate nei commi 3 e 4.

3. Ai fini dell'accertamento dei presupposti connessi al trattamento e agli istituti economici di cui al comma 2, l'anzianità di servizio maturata dal personale di cui al comma 1, nelle amministrazioni di provenienza si considera come acquisita nella azienda per i servizi sanitari di destinazione nei limiti in cui essa è riconducibile ad ambiti funzionali e organizzativi finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione delle persone handicappate.

4. Per le posizioni dirigenziali, indicate nella tabella di equiparazione allegata alla legge regionale n. 41/1996, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di esclusività previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del personale del Servizio sanitario nazionale si tiene conto, oltre che della anzianità di servizio di cui al comma 3, anche del tipo di incarico rivestito e delle funzioni effettivamente svolte nelle amministrazioni di provenienza, attinenti alle qualifiche VIII, I dirigenziale e II dirigenziale, risultanti dal fascicolo personale.

### Capo IV

#### NORME FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI

##### Art. 19.

###### Norme finali

1. In sede di prima applicazione dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) costituiscono titoli valutabili:

1) anzianità effettiva di ruolo in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 9);

2) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari *post lauream* con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, qualora non siano già previsti dal bando quali requisiti per l'accesso al profilo professionale messo a concorso (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5);

3) esercizio di funzioni dirigenziali, effettivamente retribuite (punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni fino ad un massimo di punti 6);

b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;

c) per il personale regionale:

1) è prevista, per i dipendenti che abbiano maturato presso la Regione l'anzianità effettiva di ruolo richiesta quale requisito, una riserva di posti pari al 50 per cento, riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei;

2) il diploma di laurea richiesto è quello già previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza anteriore alla legge regionale n. 20/2002;

d) la commissione giudicatrice è nominata con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1996;

e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d'esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;

f) la giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;

g) ogni altra disposizione per l'effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

2. Il disposto di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il disposto di cui all'art. 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 20.

###### Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 52/1980, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 110, comma 6-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 56, comma 5, della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Indennità annua e rimborso spese ai componenti esterni del nucleo di valutazione».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 20/2002, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 2, comma 14-bis, della legge regionale n. 34/2002, come inserito dall'art. 9, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 51.2.280.1.686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
- b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 12, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 51.1.280.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 128, comma 4, della legge regionale n. 13/1998, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 12-ter, della legge regionale n. 2/2001, come inserito dall'art. 14, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 2/2001, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Art. 21.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10;
- b) l'art. 23 (Fabbisogni professionali) della legge regionale 14 febbraio 2004, n. 4;
- c) il comma 13 dell'art. 17 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

d) il comma 33 dell'art. 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 modificativo del comma 13 dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 aprile 2005

ILLY

05R0385

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 gennaio 2005, n. 09/Pres.

**Legge regionale n. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), art. 11 - Regolamento per la disciplina degli incentivi per, la progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ed in particolare l'art. 11, che prevede il riconoscimento di incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici da ripartirsi in base ad un regolamento adottato dalle singole amministrazioni interessate, con le modalità e i criteri da stabilirsi preventivamente in sede di contrattazione decentrata;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 10 novembre 2004, dal direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi e dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, SINDER-FPS-CISL, UIL-FPL, CISAL-FIALP e DIRER-FVG con i quali sono stati individuati le modalità ed i criteri per la redazione del regolamento di cui all'art. 11, della legge regionale n. 14/2002;

Visto il verbale dell'esame congiunto richiesto dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, esperimento in data 20 dicembre 2004;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla succitata direzione centrale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del giorno 30 dicembre 2004, n. 3619;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 gennaio 2005

ILLY



**Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».**

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e la liquidazione degli incentivi per la redazione di progetti di opere o di lavori pubblici e di atti di pianificazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale regionale in servizio.

3. Gli enti cui è assegnato personale regionale applicano il presente regolamento secondo i rispettivi ordinamenti.

*Capo II*

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Art. 2.

*Applicazione per l'attività di progettazione*

1. La somma di cui all'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 14/2002 è computata, rispetto alla percentuale dell'1,5% prevista dal medesimo articolo:

a) nella misura del 100% per opere o lavori fino a € 150.000,00;

b) nella misura del 93% per opere o lavori tra € 150.000,00 ed € 750.000,00;

c) nella misura dell'80% per opere o lavori tra € 750.000,00 ed € 5.000.000,00;

d) nella misura del 73% per opere o lavori tra € 5.000.000,00 ed € 25.000.000,00;

e) nella misura del 67% per opere o lavori oltre € 25.000.000,00.

2. Il calcolo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valore direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma 1 relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.

3. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione diretta il calcolo si effettua con le modalità indicate nei commi 1 e 2 sulla base del costo complessivo dei lavori, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), individuato nel provvedimento di approvazione del quadro economico.

4. Analogo computo è effettuato anche per le opere, i cui stanziamenti sono a carico dei bilanci degli enti regionali o delle gestioni fuori bilancio della Regione.

5. Nei casi di somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell'amministrazione regionale o dello Stato, l'accantonamento dell'incentivo può essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori.

6. La percentuale dell'1,5% è maggiorata nel limite massimo di un ulteriore 1% rapportato alle stesse misure percentuali di cui al comma 1, seguendo le modalità di calcolo dei commi 2 e 3, nel caso in cui si realizzino le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge regionale n. 14/2002.

7. Gli incentivi determinati ai sensi dei commi 1 e 6 sono riconosciuti per la progettazione, come definita dall'art. 8 della legge regionale n. 14/2002, di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, di cui dall'art. 2 del regolamento di attuazione della

legge regionale n. 14/2002 emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. I medesimi incentivi sono previsti anche per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 27 della legge regionale n. 14/2002, ad esclusione della previsione contenuta al comma 1, lettera e) dello stesso articolo.

8. Per i progetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è possibile attribuire un incremento fino a raggiungere il massimo dell'1,5%, ovvero, in presenza delle condizioni di legge, il massimo del 2,5%, qualora venga attestata dal responsabile unico del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici;

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni e computistiche occorrenti.

Art. 3.

*Affidamento degli incarichi per la progettazione*

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 è effettuato con decreto del direttore centrale, o equiparato, preposto alla struttura attuatrice dell'intervento. Con tale atto e su proposta del responsabile unico del procedimento, si indicano i nominativi degli incaricati delle singole attività necessarie per la realizzazione dell'opera. Nel caso in cui il responsabile unico sia, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge regionale n. 14/2002, il coordinatore di una struttura stabile a tal fine costituita, la scelta degli incaricati deve essere avallata anche dal direttore immediatamente sovraordinato.

2. Il suddetto personale, in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter progettare, redigere il piano della sicurezza, dirigere i lavori, collaudare, ovvero delle capacità professionali necessarie per fornire idonea collaborazione di natura tecnico-amministrativa, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti in servizio presso la direzione centrale attuatrice dell'intervento. L'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili.

3. L'atto di conferimento e le eventuali modifiche devono motivatamente indicare inoltre i compiti assegnati a ciascuno dei soggetti individuati, nonché le parti di attività che sono assegnate a personale esterno e che, conseguentemente, costituiranno economie.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo con diritto al riconoscimento di una quota percentuale compresa tra un minimo e un massimo come di seguito indicati:

a) il responsabile unico del procedimento: dal 5% al 10%;

b) il personale che appartiene all'ufficio di progettazione, individuato nei soggetti che svolgono le attività necessarie alla realizzazione delle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, i quali assumono, con la sottoscrizione di atti e di provvedimenti, la diretta e personale responsabilità del progetto o di qualche suo elemento: dal 30% al 70%;

c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprensivo del direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: dal 15% al 40%;

d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo: dal 2,5% al 7,5%;

e) il personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività compiute dagli incaricati di cui sopra, non ha assunto la piena e diretta responsabilità degli atti, degli elaborati o dei provvedimenti: dal 2,5% al 20%.

5. Per gli interventi di somma urgenza dichiarati con provvedimento formale da parte dell'amministrazione, per le seguenti attività, la quota percentuale dell'incentivo è ricompresa tra un minimo e un massimo di seguito indicati:

- a) ufficio di progettazione: dal 20% al 50%;
- b) ufficio di direzione dei lavori: dal 20% al 60%;
- c) tecnici e amministrativi: dal 10% al 20%.

#### Art. 4.

##### *Determinazione ed erogazione dell'incentivo per la progettazione*

1. La somma dell'incentivo, come individuata ai sensi degli articoli 2 e 3, è percentualmente ripartita in relazione alle attività svolte tra i soggetti aventi titolo dal direttore centrale, o equiparato, della struttura attuatrice dell'intervento in base agli elementi proposti dal responsabile unico del procedimento e acquisiti dai direttori di servizio delle altre strutture eventualmente coinvolte nell'attuazione dell'intervento. Il direttore centrale, o equiparato, provvede a stabilire la percentuale del responsabile unico del procedimento.

2. La somma delle aliquote individuate ai sensi del comma 1, nel caso in cui siano presenti tutte le figure professionali di cui all'art. 3, commi 4 e 5, deve essere comunque pari al 100% dell'incentivo.

3. Il calcolo delle percentuali deve peraltro tenere conto delle eventuali attività affidate a personale esterno, la cui aliquota, indicata nel minimo della percentuale di cui all'art. 3, commi 4 e 5, costituisce economia.

4. Il direttore di servizio competente dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate dal direttore centrale. Con il medesimo atto dispone il versamento della somma dell'incentivo sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con vincolo di commutazione in entrata. Il provvedimento esecutivo viene inoltrato alla suddetta direzione centrale per l'erogazione dell'incentivo contestualmente alle altre competenze stipendiali.

5. Nel caso in cui le spese per l'esecuzione dei lavori siano effettuate mediante un funzionario delegato, questi provvede alla liquidazione dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo sulla base delle percentuali individuate dal competente direttore centrale. Il suddetto funzionario delegato emette un ordinativo di pagamento per il versamento della somma con vincolo di commutazione in entrata sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. L'erogazione dell'incentivo avviene contestualmente alle altre competenze stipendiali.

6. Per le opere e i lavori realizzati con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero a carico dei bilanci degli enti cui è assegnato il personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione è effettuato con imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui ai commi 4 e 5.

7. La liquidazione degli incentivi, riferiti alla sola quota fino all'1,5%, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) fase di progettazione: successivamente all'approvazione da parte del direttore del servizio competente per materia ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 14/2002;
- b) fase di direzione dei lavori: successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale;
- c) fase di collaudo: successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; in questo momento si liquida l'incentivo per il responsabile unico del procedimento e per i tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.

8. Alla conclusione di tutta quanta l'attività di cui al comma 7 si provvede a liquidare, laddove si realizzi la condizione di cui all'art. 2, comma 6, la somma dell'incentivo maggiorata nella misura massima dell'ulteriore 1%.

9. Nel caso di avvicendamento del personale nel ruolo di responsabile unico del procedimento, di incaricato della sicurezza nella fase dell'esecuzione e di incaricato della direzione dei lavori, l'erogazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

10. L'incentivo per l'attività svolta dal responsabile unico del procedimento e dai tecnici e amministrativi è comunque riconosciuto anche qualora la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza, nonché i collaudi sono in tutto o in parte affidati all'esterno dell'amministrazione.

11. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite, o se ripartite, sono in ogni caso recuperate qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, come previsto dall'art. 27, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 14/2002.

12. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali sono liquidati gli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte e certificate con il relativo provvedimento di approvazione, oltre a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione delle stesse.

#### Capo III

##### ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

#### Art. 5.

##### *Applicazione alle attività di pianificazione*

1. Il presente regolamento si applica alle attività di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati e dispone la ripartizione a titolo d'incentivo del 30% della tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di seguito denominata tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione.

2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l'assetto del territorio regionale. L'atto di pianificazione così definito e realizzato deve essere sottoscritto da soggetti abilitati.

3. La giunta regionale autorizza con specifico atto l'elaborazione di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche di cui al comma 2, ma che non sono espressamente disciplinati da una norma di legge, con l'esclusione degli atti di pianificazione previsti con provvedimenti emessi in conseguenza di calamità naturali.

#### Art. 6.

##### *Affidamento degli incarichi e determinazione dell'incentivo per la pianificazione*

1. In sede di definizione degli strumenti di programmazione e coordinamento di cui al capo III del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., sono indicati lo sviluppo delle attività di pianificazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie anche ai fini dell'incentivo, salvi gli atti pianificatori conseguenti a provvedimenti dichiaranti lo stato di emergenza. La quantificazione delle risorse da destinare agli incentivi afferenti ai piani compete alle direzioni centrali attuatrici degli interventi, o agli organi amministratori delle gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero agli enti cui è assegnato personale regionale.

2. Per le caratteristiche proprie di redazione un piano territoriale regionale generale, quale ad esempio quello previsto all'art. 4 e seguenti della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni (PTRG), è assimilato al piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 4 della tariffa professionale e i

piani territoriali regionali particolareggiati, quali ad esempio quelli previsti all'art. 12 e seguenti della legge regionale n. 52/1991 (PTRP), sono assimilati al piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale di cui all'art. 5 della tariffa professionale. Tutti gli atti di pianificazione previsti dalle normative, sia generali o di aggiornamento, che interessino anche settori diversi dalla pianificazione territoriale, ma con i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono assimilati ai piani generali di settore di cui all'art. 6 della tariffa professionale.

3. Fatta salva l'ipotesi della piena applicazione dei parametri dell'art. 5 della tariffa professionale ai piani territoriali regionali particolareggiati e considerata la specificità dei piani redatti dall'amministrazione regionale, l'individuazione della tariffa professionale, ai fini del calcolo dell'incentivo di cui all'art. 5, comma 1, deve avvenire in base al computo della vacanza orario, come prevista dall'art. 10 della medesima tariffa professionale.

4. Il direttore centrale, o equiparato, della struttura di cui fa parte il servizio incaricato della realizzazione del piano predispone un preciso programma di lavoro attraverso il quale individua le figure professionali necessarie, sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché le operazioni da affidare ad esse, i tempi di definizione delle singole fasi di esecuzione, i dipendenti coinvolti, e le parti di attività assegnate a personale esterno che, conseguentemente, costituiranno economie. Sulla scorta di questo programma il direttore medesimo determina il valore dell'onorario, tenuto conto, ove possibile, dei criteri dell'art. 5 della tariffa professionale o del computo a vacanza orario; conseguentemente definisce la somma incentivante, corrispondente al 30% dell'individuato onorario. Con il medesimo provvedimento il direttore centrale, o equiparato, opera motivatamente la ripartizione percentuale dell'incentivo per ciascuno degli aventi titolo, individuandola tra un minimo e un massimo come di seguito indicato:

a) personale che appartiene all'ufficio di pianificazione, individuato nei soggetti che redigono il piano o qualche sua parte, assumendosene la diretta e personale responsabilità: dal 55% al 90%;

b) personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), non ne ha assunto la piena e diretta responsabilità: dal 10% al 45%.

5. La percentuale attribuita deve essere comunque pari al 100% dell'incentivo. Il calcolo delle aliquote deve peraltro tenere conto delle eventuali attività affidate a personale esterno, la cui quota parte, indicata nel minimo della percentuale, costituisce economia.

#### Art. 7.

##### *Modalità di erogazione dell'incentivo per la pianificazione*

1. L'incentivo per la pianificazione è erogato nelle seguenti fasi:

a) il 50% dell'incentivo all'adozione del piano da parte della giunta regionale o all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti in base alla legislazione vigente;

b) il 50% dell'incentivo al momento dell'approvazione del piano da parte degli organi competenti in base alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità attribuibile ai redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dalla giunta regionale in conformità alla vigente normativa.

3. La liquidazione degli importi dell'incentivo spettanti a ciascun dipendente è effettuata con decreto del direttore del servizio competente; contestualmente il direttore medesimo dispone il versamento della somma dell'incentivo da corrispondere per la singola fase sull'apposito capitolo d'entrata del documento allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con vincolo di commutazione in entrata. Il provvedimento esecutivo viene inoltrato alla predetta direzione centrale per l'erogazione dell'incentivo contestualmente alle altre competenze stipendiali.

4. Per l'attività di pianificazione realizzata con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero a carico dei bilanci degli enti cui è assegnato personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione è effettuato con imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui al comma 3.

#### Capo IV

##### NORME COMUNI

#### Art. 8.

##### *Oneri a carico dell'amministrazione regionale*

1. Gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 per il personale regionale di cui all'art. 1, comma 2, sono al netto degli oneri contributivi e di quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, che sono a carico dell'amministrazione regionale.

#### Art. 9.

*Utilizzazione del personale regionale inserito in strutture dell'amministrazione diverse da quelle titolari dell'intervento di progettazione e di pianificazione.*

1. Qualora per l'affidamento degli incarichi di progettazione e pianificazione disciplinate dal presente regolamento ricorrano delle condizioni che non permettono l'individuazione di personale all'interno della direzione centrale attuatrice dell'intervento, è possibile assegnare singole parti delle attività a personale tecnico, in possesso dei requisiti di idoneità e assegnato ad altri uffici della Regione, che dichiara espressamente la disponibilità ad assumere l'incarico. In tale caso è necessaria l'autorizzazione scritta del direttore ad esso sovraordinato, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sarà tenuto a prestare.

#### Art. 10.

##### *Avvalimento di uffici di altre pubbliche amministrazioni*

1. Qualora un'opera pubblica, un lavoro o un piano, non possano essere realizzati in tutto o in parte dalle strutture dell'amministrazione e siano effettuati mediante l'avvalimento degli uffici di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regola i rapporti tra questa e la Regione stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura prevista dall'altra amministrazione.

#### Capo V

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 11.

##### *Norma transitoria*

1. Alle attività di progettazione già iniziate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora concluse con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione alla medesima data, si applicano le modalità di liquidazione dell'incentivo contenute nel presente regolamento.

2. Alle attività di pianificazione già iniziate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora terminate con l'approvazione del piano alla medesima data, si applicano le modalità di liquidazione dell'incentivo contenute nel presente regolamento.

3. Alle attività di progettazione iniziate e terminate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento l'incentivo è liquidato ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 14/2002.

4. Con riferimento alle attività individuate nei commi 1 e 2, il direttore centrale, o equiparato, adotta, a sanatoria, gli atti previsti dal presente regolamento per la liquidazione dell'incentivo relativi alle attività svolte sino all'entrata in vigore del medesimo.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0325

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (norme contro la vivisezione).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002*

1. Al comma 2-ter dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo «nel territorio della Regione», è aggiunta la seguente frase: «il comitato etico regionale predisporre una relazione annuale sulle sperimentazioni che si effettuano sul territorio dell'Emilia-Romagna.».

Art. 2.

*Inserimento di un art. 1-bis alla legge regionale n. 20 del 2002*

1. Dopo l'art. 1 inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Utilizzo di animali a fini sperimentali*). — 1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.

2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione animale.».

Art. 3.

*Abrogazioni*

1. Sono da considerarsi ad ogni effetto abrogati, in osservanza della sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2004, gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005

ERRANI

05R0233

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5.

**Norme a tutela del benessere animale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze, spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in materia di tutela della salute umana ed animale ed in attuazione dell'accordo 6 febbraio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

2. Per tali finalità la presente legge disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

Art. 2.

*Definizione di animale da compagnia*

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal regolamento (CE) n. 338/1997 del consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 3.

*Responsabilità e doveri generali del detentore*

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

#### Art. 4.

##### *Norme tecniche di attuazione*

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle aziende unità sanitarie locali, dalle province e dai comuni. Con uno o più atti, la giunta, sentita la commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;

b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;

d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;

e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'art. 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei comuni di cui all'art. 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla commissione CITES del Ministero dell'ambiente emanati il 10 maggio 2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.

#### Art. 5.

##### *Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia*

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per «allevamento di cani e gatti» si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per «attività di allevamento» si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal servizio veterinario della azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'accordo 6 febbraio 2003.

4. Le province riconoscono i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

#### Art. 6.

##### *Doveri del venditore*

1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla azienda U.S.L. competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

2. È fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

#### Art. 7.

##### *Esposizioni, competizioni, spettacoli*

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato dal comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

4. L'attività circense è autorizzata dal comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

## Art. 8.

*Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero*

1. È vietato, salve specifiche autorizzazioni delle aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.

2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.

3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziaria o sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica.

4. Ai centri di cui al comma 3 è fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.

## Art. 9.

*Tutela dei volatili ornamentali*

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:

a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

b) mantenere i volatili legati a trespoli.

## Art. 10.

*Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario*

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacola destinati al consumo umano o animale.

## Art. 11.

*Controllo dei colombi liberi urbani*

1. Le aziende Usl, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.

2. I comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.

3. Le aziende Usl vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

## Art. 12.

*Controllo dei muridi e di altri animali infestanti*

1. Le aziende U.S.L. attivano programmi diretti allo studio per la gestione e controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti.

2. I comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi.

3. Le aziende Usl attivano programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti.

4. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sulle corrette metodologie di controllo degli animali infestanti rivolti al personale delle ditte addette al controllo dei sinantropi.

5. La Regione promuove la messa in atto da parte di privati di adeguamenti ambientali per il controllo della popolazione murina, quali:

a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;

b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;

c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

## Art. 13.

*Programmi di informazione e di educazione a tutela degli animali da compagnia*

1. La giunta definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato.

## Art. 14.

*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'art. 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.

## Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. Le attività di cui all'art. 5, già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal fine, presentano al comune domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e debbono partecipare ai corsi di formazione previsti al medesimo art. 5 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005

ERRANI

05R0234

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6.

**Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 31 del 18 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

**05R0243**

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

**Disposizioni in materia di spesa di personale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 18 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di spesa del personale*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle aziende del servizio sanitario regionale.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le aziende del servizio sanitario regionale e per l'agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.

3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive disposti dall'art. 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

4. Le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

*Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 64 della legge regionale n. 43 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'art. 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'art. 31, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005

ERRANI

**05R0235**

## LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8.

**Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 18 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

*Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002*

1. Il comma 4-bis dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:

«4-bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al

completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della giunta regionale in materia.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'art. 31, comma 2 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005

ERRANI

05R0236

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

**Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 18 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce il garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato «Garante»), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

*F u n z i o n i*

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

g) segnala alle amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

h) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;

n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'art. 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia);

o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).

Art. 3.

*Tutela degli interessi diffusi*

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il garante può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del consiglio regionale ed il Presidente della giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990.



## Art. 4.

*Tutela degli interessi e dei diritti individuali*

1. Il garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti nel territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione o degli enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## Art. 5.

*Tutela e curatela*

1. Il garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

## Art. 6.

*Rapporti con il difensore civico regionale*

1. Il difensore civico regionale ed il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

## Art. 7.

*Nomina, requisiti ed incompatibilità*

1. Il garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del governo e del parlamento, presidenti di Regione e province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

3. L'incarico di garante è il compatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo I, capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

## Art. 8.

*Elezione*

1. Il Garante è eletto dal consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

## Art. 9.

*Durata del mandato, rinuncia e decadenza*

1. Il garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai presidenti del consiglio e della giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

## Art. 10.

*Indennità*

1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.

## Art. 11.

*Relazioni e pubblicità*

1. Il garante invia al Presidente del consiglio regionale ed al Presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'art. 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti presidenti. Il Presidente del consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del consiglio, affinché il consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le commissioni consiliari possono convocare il garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

## Art. 12.

*Sede, personale e strutture*

1. Il garante ha sede presso il consiglio regionale e si avvale della struttura del difensore civico regionale.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

3. Il garante, d'intesa con l'ufficio di presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'ufficio di presidenza del consiglio, in conformità alle proposte del garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del consiglio regionale.

#### Art. 13.

##### *Organizzazione*

1. Con regolamento regionale possono essere determinati:

a) l'organizzazione degli uffici del garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

#### Art. 14.

##### *Imputazione ed adempimenti di spesa*

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque petti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 febbraio 2005

ERRANI

05R0237

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

**Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 23 febbraio 2005)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge, in attuazione del Regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

#### Art. 2.

##### *Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti*

1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall'art. 2, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento (CE) 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) € 4.500,00 ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;

b) € 7.500,00 ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;

c) € 10.500,00 ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;

d) € 12.000,00 ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG: Montefalco, Torgiano;

e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.

4. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999.

#### Art. 3.

##### *Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate*

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 619,75 per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

#### Art. 4.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Proventi per trasgressioni» (cap. 500).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 8 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0280

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 6.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Legge finanziaria 2005.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2005-2007 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

*Ricorso al mercato*

1. Per l'anno 2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in € 54.175.500,00.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in € 37.175.500,00 ed in € 37.175.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

## TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

*Fondo consortile società Tre A a r.l.*

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo di € 206.500,00, iscritta nella unità previsionale di base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 «attività istituzionali» (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della società di gestione del parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 4.

*Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di € 432.790,88 annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 5.

*Disposizioni per gli enti dipendenti*

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella C.

2. La disposizione di cui all'art. 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 6.

*Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di € 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella C.

Art. 7.

*Integrazione norma finanziaria dell'art. 6, comma 5 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7*

1. Al comma 5, dell'art. 6, della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7, dopo le parole: «in termini di competenza e di cassa», aggiungere le seguenti: «alla U.P.B. 12.1.005 della spesa denominata «finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» (cap. 2278 di nuova istituzione)».

## TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 8.

*Finanziamento di programmi comunitari*

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007.

## Art. 9.

*Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera CIPE del 18 dicembre 1996.*

1. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di € 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).

TITOLO IV  
NORME FINALI

## Art. 10.

*Fondi speciali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

## Art. 11.

*Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione*

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'art. 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

## Art. 12.

*Copertura finanziaria*

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2005 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2005 e per gli anni 2006 e 2007 nel bilancio pluriennale 2005/2007.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 febbraio 2005

LORENZETTI

(Omissis).

05R0281

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 7.

**Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10 del 4 marzo 2005)

(Omissis).

05R0282

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2005, n. 11.

**Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: «Statuto della Regione Calabria».**

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16 aprile 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI

HA APPROVATO

*Nessuna richiesta di referendum è stata presentata.*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 59 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il numero dei membri del consiglio regionale di cui all'art. 15 dello statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, numeri 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 2005

LOIERO

05R0470

## LEGGE REGIONALE 3 giugno 2005, n. 12.

**Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.**

(Pubblicata nel suppl. strao n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 1° giugno 2005)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni in materia di nomine e personale*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi degli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del presidente della giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del presidente della giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della giunta regionale, le autorità competenti procedono, in applicazione delle relative norme di settore, al conferimento delle nomine di cui al precedente comma, in favore dei soggetti che ne abbiano titolo. Sino ad allora, trova applicazione il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di proroga di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni. Gli atti compiuti in violazione ed alla scadenza del termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione ed ai terzi interessati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall'ufficio di presidenza del consiglio, dal Presidente del consiglio nell'esercizio di poteri sostitutivi dell'assemblea nonché dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, spostando il termine recato nelle stesse disposizioni alla data di proclamazione del nuovo Presidente del consiglio regionale.

4. Le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale.

5. È fatto obbligo, con personale responsabilità in caso di omissione, al legale rappresentante ed al dirigente o funzionario più elevato in grado, appartenenti alla struttura organizzativa cui fanno parte uno o più persone che versano nella situazione prevista dal precedente comma, di comunicare il nominativo e la carica rivestita da queste ultime al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. In attuazione dell'art. 50, comma 6, dello statuto regionale, tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

7. I nuovi incarichi sono formalmente conferiti nei sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei precedenti e, nelle more, si applica il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ed il termine di cui al primo comma è aumentato sino a sessanta giorni.

8. La previsione di cui al sesto comma opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del presidente della giunta attualmente in carica.

9. All'art. 8, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31:

le parole «o che provenga dai settori della docenza universitari, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicennale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale» sono sostituite dalle parole «ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purchè sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 per la nomina a direttore generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale»;

le parole «direttore generale», ripetute per due volte, sono sostituite dalle parole «dirigente generale».

10. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito:

«5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie».

11. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma: «6. Gli atti dei dirigenti *pro tempore* dell'avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente».

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il dipartimento dell'assessorato alla sanità provvede a verificare trimestralmente, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell'anno in corso ed in contraddittorio con gli organi di controllo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, l'andamento dell'equilibrio economico-finanziario delle medesime aziende.

13. In sede di prima applicazione la verifica viene attivata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario comporta:

- a) la decadenza dei direttori generali;
- b) il blocco delle assunzioni;
- c) il blocco dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario;
- d) l'attivazione di misure idonee per la riconduzione in equilibrio delle gestioni.

#### Art. 2.

1. All'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il consigliere ricopra più di una carica di cui al comma precedente o equiparata, allo stesso è attribuita una sola struttura speciale, fermo restando il diritto di opzione per quella ritenuta più adeguata».

#### Art. 3.

1. In attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento interno del consiglio regionale.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 giugno 2005

LOIERO

05R0469

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla determinazione dirigenziale n. 406/2004: «Pubblicazione della domanda n. 4988 del 27 agosto 2003, presentata dalla Società: «SIPER - S.r.l. con sede nel comune di Sassoferrato (Ancona), tendente ad ottenere la concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal Fiume «Verrino» in agro del comune di Agnone - (Verrino II Salto) - Potenza nominale Kw. 513».** (Determinazione dirigenziale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - n. 28 del 16 dicembre 2004).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 2 del 1° febbraio 2005)

Alla determinazione dirigenziale citata in epigrafe, riportata alla pagina 3929 - prima colonna del sopraindicato *Bollettino ufficiale*, al 37° rigo, leggasi «3 gennaio 2005» e non «31 gennaio 2005».

05R0230

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507031/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 8 0 6 \*

€ 2,00